



## REPUBBLICA ITALIANA

il Tribunale di Torre Annunziata, composto dai magistrati

dott. Vincenzo Del Sorbo	Presidente f.f. rel.
dott. Luisa Zicari	Giudice
dott. Gabriella Ferrara	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1352 Ruolo Generale dell'anno 2014, avente ad oggetto il RECLAMO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Monocratico di questo Tribunale data 24/2/2014 (proc. n. R.G. 2251/2013), proposto con ricorso dep. in data 11.3.2014---

## DA

FALLIMENTO di: SOCIETA' DI FATTO composta dai sigg.:

Michele Iuliano - Maria Luigia Lembo - Giovanna Iuliano - Giuseppe Lembo - Leonardo Lembo - Lucia Boccia - Angelo Della Gatta - Pasquale Della Gatta - Micaela Della Gatta; nonché FALLIMENTO degli stessi in proprio, quali soci illimitatamente responsabili; in persona dei Curatori pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Livio Persico del Foro di Napoli, giusta procura a margine del reclamo e con lo stesso elett. dom.to in Vico Equense, via S. Ciro 16, presso lo studio dell'avv. Elio Trombetta---

reclamante

## CONTRO

- 1) Ascione Francesco - Sessa Valeria - Della Gatta Luciana (2000) - Ascione Giuseppe - Ascione Wanda - Ascione Giovan Battista - Della Gatta Giovan Battista - Della Gatta Luciana (1993) - Della Gatta Alberta, rappresentati e difesi dagli avv. prof. Vincenzo Maria Cesaro, prof. Angelo Scala e prof. Nicola Rascio---
- 2) Avv. Antonella Saturnino, Difensore di sé stessa---
- 3) Lembo Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Romeres---
- 4) Celentano Ignazio in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cancellieri---
- 5) Mazza Stefania in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori: Filomena Lembo, Maria Carmen Lembo e Giuseppe Lembo (2005) - Leonardo Lembo, quale genitore esercente la potestà sui predetti figli minori - Lembo Filippo e Saturnino Antonella, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori: Filomena Lidia Lembo, Emma Laura Lembo, Giuseppe Lembo (2008), Leonardo Pio Lembo, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Francesco Fimmanò---
- 6) BSI Trust Corporation Limited (Malta), quale Trustee del Trust Fusons e del Trust Bigei, rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. Gian Piero Biancolella e Genoveffa Sellitti---
- 7) dott. Prisco Pasquale nella qualità di Trustee del Trust Fuson, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino---
- 8) BSI Trust Corporation Limited (Malta), quale Trustee del Trust Darly, del Trust Yellow Cats e del Trust Future, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Fierro---
- 9) Private Trustees S.A., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mastracci e dall'avv. Enrico



- Mancini---
- 10) Trust Nipoti di Giuseppe Lembo, rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Traversa---
- 11) Fiducia Trustees Limited, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Manfredi e dall'avv. Matteo Gozzi---
- 12) Azzurro e Azzurra S.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Mastracci ed Enrico Mancini
- 13) Celentano Giuseppe- non costituito
- 14) Cementano Maria Luigia- non costituito
- 15) Esperia Trust Company srl- non costituito
- 16) Bank of Valletta p.l.c., nella qualità di Trustee del Trust Capital Trust- non costituito
- 17) Bank of Valletta p.l.c., nella qualità di Trustee del Trust Giano- non costituito
- 18) Bank of Valletta p.l.c., nella qualità di Trustee del Trust Gilda- non costituito
- 19) Tofev S.A.- non costituito
- 20) Prothinny - Marketing e Servicos de Consultadoria Financeira LDA- non costituito
- 21) Lamain S.A.- non costituito
- 22) Hamburg International S.A.- non costituito
- 23) SBF S.A.,- non costituito
- reclamati

## IL TRIBUNALE

sentito il relatore;

letti gli atti e sciogliendo la riserva (di cui all'udienza del 5.11.2014 in cui ha dato altresì atto di prevedere un tempo minimo di gg. 20 per lo scioglimento attesa la complessità della vicenda);

OSSERVA QUANTO SEGUE.

Occorre preliminarmente ricostruire, sia pure per sommi capi l'iter processuale, invero piuttosto singolare:

- con sentenza del 9.5.2013 il Tribunale di Torre Annunziata veniva dichiarato il fallimento della S.d.F. qui reclamante.

Su tale dichiarazione di fallimento va molto sinteticamente osservato:

- o che l'istanza di fallimento è stata formulata da altro Fallimento (sempre dichiarato da questo Tribunale), quello della spa Deiulemar Compagnia di Navigazione (d'ora in poi DCN);
- o in effetti gli attuali falliti fanno tutti capo agli originari soci fondatori della DCN, sigg. Della Gatta Giovanni Battista (ora deceduto)- Iuliano Michele (ora deceduto) - LEmbo Giuseppe;
- o per quel che concerne DCN, si tratta del Fallimento di una Compagnia di Navigazione estremamente importante per il territorio di Torre del Greco: sia perché ha notevole un giro d'affari; sia perché possiede notevoli attività; sia soprattutto perché (circostanza del tutto pacifica ed acquisita al Fallimento, laddove gli obbligazionisti risultano essersi insinuati per relevantissimi crediti) i *titolari* (si tratta di termine volutamente generico e su cui si tornerà nel prosieguo) effettuano parallelamente un'imponente quanto abusiva (perché non rientrante nell'oggetto sociale e mai autorizzata) raccolta del credito, funzionando in effetti come una vera e propria banca mai riconosciuta come tale dagli Organi all'uopo preposti;
- o tale abusiva raccolta del risparmio, effettuata dai *titolari*, pur se costituisce un fenomeno praticamente noto a tutti, viene meglio precisata ed individuata (soprattutto quantitativamente) tramite le ponderose indagini svolte sia in ambito fallimentare che nell'ambito penale: la raccolta abusiva del risparmio ammonta a svariate centinaia di milioni di euro;
- o è tale situazione (e le indagini svolte) che determina il ricorso ed il fallimento della SDF e ovviamente dei soci in proprio, quali soggetti con potere di controllo e con effettiva attività di direzione sia della fallita DCN sia delle altre società facenti parte di quello che viene identificato come "*Gruppo Deiulemar*";



- con ricorso ante-causam dep. in data 13.8.2013 il Fallimento ha richiesto l'emissione di sequestri giudiziari e conservativi nei confronti dei resistenti.  
La motivazione finale è (in estrema sintesi) basata sul rilievo che a partire dall'inizio degli anni 2000 la SDF ha iniziato, per il tramite della DCN - e successivamente con le varie società che andavano costituendosi - ad effettuare un serie di dismissioni (di rilevantissimo valore economico) in favore di vari soggetti che venivano man mano creati ad hoc (fra cui vari Trust costituiti all'estero ed i cui *settlor* erano gli stessi falliti ovvero persone a loro chiaramente riconducibili). Ciò al solo scopo di interposizione fittizia nella titolarità delle varie attività (che restano comunque in mano ad essa SDF ed ai suoi soci).  
Il ricorso è piuttosto articolato ed accompagnato da documentazione più che copiosa ed evidenzia, a seconda dei casi, la simulazione assoluta e/o relativa, l'interposizione fittizia di persona, la nullità, l'invalidità etc. nonché la revocabilità sia in via ordinaria che fallimentare. Viene altresì evidenziato il danno che secondo la reclamante tali atti hanno provocato alla massa: ciò per giustificare sia la richiesta di sequestro giudiziario (finalizzato ad azioni tendenti all'accertamento dell'effettiva proprietà dei beni ceduti); sia quella di sequestro conservativo (finalizzato ad azione per ottenere il ristoro dei danni stessi);
- in data 25.9.2013 questo Tribunale (in composizione monocratica) ha concesso:
  - o il sequestro giudiziario dei beni indicati al punto 1 (pag. 82) delle conclusioni del ricorso;
  - o il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti, quote, e partecipazioni, fino alla concorrenza della somma di € 100.000.000,00.
- instaurato il contraddittorio con ordinanza del 24 febbraio 2014 questo Tribunale (sempre in composizione monocratica ma nella persona di diverso magistrato) ha - per quel che qui concerne - rigettato la richiesta e dichiarato inefficaci i sequestri concessi *inaudita altera parte* ritenendo la propria incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli (dando preliminarmente atto della cessazione della materia del contendere nei confronti della Esperia Trust Company, trustee del Trust Gilupami, per avvenuto componimento stragiudiziale come dichiarato dal ricorrente Fallimento);
- questo provvedimento è stato reclamato innanzi a questo Tribunale e tale reclamo è oggetto del presente provvedimento;
- nelle more il Fallimento ha altresì azionato nuova richiesta di sequestro innanzi al Tribunale delle Imprese, laddove:
  - o in prima istanza ha ottenuto provvedimento favorevole *inaudita altera parte*;
  - o successivamente v'è stata ordinanza del G.M. che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di A.G. estera;
  - o infine, in sede di reclamo di quel provvedimento (e dopo una sospensiva presidenziale) il Tribunale (collegiale) delle Imprese di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della (seconda) richiesta di sequestro perché presentata nonostante la contemporanea pendenza della presente (e preventiva) procedura innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
- inoltre il Fallimento istante ha da ultimo evidenziato che, nelle more della decisione del presente reclamo, non solo erano venuti meno gli originari sequestri concessi nelle varie sedi di cui sopra, ma altresì che era venuto meno il sequestro penale emesso nel giudizio che vedeva coinvolti i falliti innanzi al Tribunale di Roma (per fattispecie penali scaturite a seguito del fallimento) e pertanto ha chiesto ed ottenuto provvedimento presidenziale in data 16.9.2014, da parte di questo Tribunale, con cui veniva sospesa l'esecuzione dell'ordinanza reclamata: quindi allo stato hanno riacquisito efficacia i sequestri già concessi col citato decreto del 25.9.2013;
- la presente fase di reclamo è stata caratterizzata da alcuni rinvii interlocutori. Quindi, all'esito della sospensiva presidenziale di cui sopra il reclamo è pervenuto a questo Collegio (nell'attuale composizione) all'udienza del 24.9.2014.  
Qui il Collegio ha dato innanzitutto atto che in danno dell'avv. Antonella Saturnino (resistente-reclamata) non era da ritenere sussistente il sequestro, limitatamente al conto corrente professionale 15444-33 (acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale



di Napoli Santa Lucia) così come già disposto dal giudice a quo con provvedimento del 13.2.2014.

Inoltre il Fallimento reclamante ha evidenziato la sussistenza di ipotesi transattiva in fase avanzata di definizione con i Trust Giano, Capital Trust e Gilda (e per essi con il Trustee Bank of Valletta) con presumibile futuro abbandono della richiesta nei confronti dei tali resistenti.

Quindi, acquisita documentazione e note varie veniva concesso termine per memorie con rinvio in prosieguo all'udienza del 5.11.2014 laddove infine la causa è stata riservata per la decisione con precisazione che la stessa avrebbe richiesto non meno di 20 giorni per l'esame della ponderosa documentazione e delle rilevanti questioni da affrontare.

Premesso quanto sopra vanno esaminati innanzitutto i rilievi di inammissibilità per carenza di giurisdizione italiana e quelli di incompetenza.

### GIURISDIZIONE

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano è stato variamente eccepito ed è stato poi ritenuto dal Tribunale delle Imprese, in composizione monocratica.

Tale conclusione (invero non ripresa dal Tribunale delle Imprese in sede di reclamo) non può essere condivisa in alcun modo.

Va premesso che i Trust coinvolti nella vicenda risultano tutti avere sede in ambito UE - per la maggior parte a Malta - ma che gli altri convenuti sono invece residenti in Italia.

Anche alcuni Trustee hanno sede in Italia (Trust Gilupami - Trust Nipoti di Giuseppe Lembo che risulta anche trascritto in Italia) e le "attività" ed i beni che alla fine risultano dagli stessi amministrati (direttamente ovvero per il tramite di altre società) risultano comunque ubicate in Italia.

Pertanto sussiste all'evidenza la giurisdizione italiana, a norma del Regolamento CE 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale) considerato che:

- è più che pacifico che l'*evento dannoso* dedotto in giudizio è avvenuto in Italia e va qui ad aggravarsi ulteriormente (depauperamento illecito delle attività sociali con distrazione dei fondi): sussiste pertanto la competenza di cui all'art. 5 n. 3 del Reg.;
- è evidente che - nella prospettazione del ricorrente/reclamante - v'è un unico intento volto all'illecita distrazione delle attività sociali, anche se esso è stato perseguito in svariati modi e mercé la realizzazione/partecipazione di numerosi soggetti. E' quindi quanto mai opportuno se non indispensabile la trattazione unitaria di tutta la complessa vicenda, proprio perché asseritamente posta in essere sotto un'unica regia e con un unico scopo. Pertanto, nonostante la pluralità di convenuti sussiste chiaramente l'opportunità di un'unica trattazione onde evitare il rischio di *decisioni incompatibili* (art. 6 del Reg.);
- l'art. 31 del Regolamento consente effettivamente la presentazione di domande cautelari al giudice dello Stato del richiedente, laddove quell'Ordinamento preveda la possibilità di ottenerli.

Si aggiunga poi che in virtù del principio della c.d. *neutralità* del trust (di cui all'art. 4 della Convenzione dell'Aja) la normativa di cui alla convenzione dell'Aja non si applica a "*questioni preliminari relative alla validità... di altri atti giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee*" (art. 4 della Convenzione): e nella fattispecie si verte proprio sull'accertamento della validità degli atti istitutivi dei Trust.

I rilievi di cui sopra rendono evidente la sussistenza della giurisdizione italiana e superfluo l'esame delle altre doglianze del reclamante in parte qua.

### COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Come si è visto, l'ordinanza qui reclamata ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale delle Imprese.

Tale decisione non può essere condivisa (come già ritenuto dal Tribunale delle Imprese in sede di reclamo, sia pure quale *obiter dictum*).

Innanzitutto va evidenziato che per la SDF, non essendo società di capitali, non può sussistere alcuna competenza del c.d. Tribunale delle Imprese.

Va poi rammentata la prevalente giurisprudenza che nel concetto di *derivazione* di cui all'art. 24 L.F. fa rientrare non solo le cause che traggono *origine e fondamento dal fallimento* ma altresì quelle comunque volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito con finalità recuperatorie del bene (v. ex



multis Cass. 21196/2011).

Quindi anche le azioni di simulazione, di nullità etc. (oltre che la revocatoria e l'azione per danni), siccome finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita, vanno annoverate fra quelle per cui l'art. 24 prevede la *vis attractiva* del Foro Fallimentare (e del resto le stesse sarebbero state ben difficilmente proponibili da parte del singolo creditore, in assenza del fallimento).

Quanto poi al rapporto fra l'art. 24 L.F. e la competenza del Tribunale delle Imprese va rilevato che, a norma dell'art. 3 del D. L.vo 168/2003 (norma istitutiva del Trib. delle Imprese):

- non può certo ritenersi sussistere la competenza della sez. specializzata per un'ipotetica azione di responsabilità, posto che nella fattispecie si è in presenza di una SDF (e non di una società di capitali) i cui soci-amministratori sono falliti in proprio;
- per quel che concerne invece la controversia relativa al "*trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*" (v. art. 3 lett. B del D. L.vo istitutivo del Tribunale delle Imprese) va evidenziato che qui non si è in presenza di alcun *trasferimento* di quote da parte di una società di capitali, bensì di costituzione di Trust per la gestione (fra le altre) di quote di partecipazione societaria. Non è quindi in discussione la competenza del Tribunale delle Imprese in quanto la controversia attiene ad un momento precedente e diverso, che si situa *al di fuori* della partecipazione societaria, e che investe profili di simulazione/nullità/inopponibilità etc. dell'atto di costituzione del Trust e non anche un trasferimento di quote.

Ed inoltre, pur senza voler affrontare in questa sede il tema spinoso del rapporto fra la competenza *funzionale* del Tribunale Fallimentare e quella *territoriale* del Tribunale delle Imprese va comunque evidenziato (nonostante la disparità di opinioni e di pronunce giurisprudenziali di merito sul punto) che non ogni controversia attenente al *trasferimento delle partecipazioni sociali* può essere fatta rientrare nella speciale competenza del Tribunale delle Imprese.

Infatti (nonostante autorevoli pronunce contrarie) non si vede quale attinenza possa avere con la sezione specializzata in tema di *impresa* una controversia che ad es. sia relativa all'impugnativa di un testamento con cui il *de cuius* disponga di una sua partecipazione societaria.

La norma in esame dà effettivamente adito a dubbi di varia sorta, ma a fronte di un'interpretazione meramente letterale si preferisce qui un'interpretazione sistematica che tenga conto della *materia* "impresa" (e delle materie che il Legislatore ha - in maniera chiara - voluto equiparare alla stessa).

Ragionare diversamente comporterebbe da un lato non tener conto della *voluntas legis* (e delle motivazioni *europée* che hanno portato alla riforma di cui al D.L. 1/2012 che verrebbero evidentemente messe in pericolo da un eccessivo *allargamento* della "competenza" delle sezioni specializzate). Dall'altro lato, la norma in esame diventerebbe talmente ampia e generica da porre seri dubbi di costituzionalità, in rapporto all'art. 102 della Cost. che prevede che le sezioni specializzate possono essere istituite solo per *determinate materie* (cosa che invece non si verificherebbe interpretando letteralmente la norma perché vi rientrerebbero le *materie* più disparate che rivestirebbero interesse ed avrebbero riflessi pressoché nulli rispetto alla *impresa*).

Per tali motivi va ritenuta la competenza del Tribunale Fallimentare.

### MERITO

#### SUL PERICULUM IN MORA

E' quasi superfluo il rilievo della sussistenza del *periculum*, alla luce del relevantissimo danno dedotto in ricorso e della possibilità di ulteriori atti dispositivi volti ad impedire il recupero dei beni (e tale possibilità appare più che concreta in relazione proprio alla congerie di atti posti in essere e con i quali i beni che si ritengono appartenere al fallimento sono stati oggetto di tentativo di *segregazione*).

#### SUL FUMUS BONI IURIS PER QUEL CHE CONCERNE IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Particolare attenzione richiede invece l'esame del *fumus* e le eccezioni svolte dalle parti, in *primis* quella di prescrizione.

In proposito va subito evidenziato che per la massima parte dei Trust impugnati non è possibile un'azione revocatoria (né ordinaria né fallimentare) proprio per il lasso di tempo trascorso.



Non può poi essere seguita la tesi del fallimento laddove sostiene che nella specie si è in presenza di responsabilità da reato, anche se i soggetti qui *vocati in ius* non sono stati coinvolti nel processo penale (già definito in primo grado dal Tribunale di Roma).

Non è infatti ipotizzabile la partecipazione dell'*extraneus* al reato proprio del fallito (in particolar modo la bancarotta per distrazione) perché ciò non è stato ipotizzato nel procedimento penale e richiederebbe la sussistenza di gravi indizi a carico dell'*extraneus* che non possono consistere nella semplice acquisizione, da parte sua, di un patrimonio da amministrare fiduciariamente, ma postulano una prova, sia pure indiziaria, della consapevolezza di partecipare ad un piano specificamente ideato per frodare le ragioni dei creditori (in genere si è in presenza di Trustee professionali che non sembra abbiano interessi diretti nella vicenda).

Nemmeno convince la tesi (almeno in questa fase cautelare sia pure di impugnativa) della nullità dei Trust perché effettuati con il solo intento di frodare i creditori ovvero di elusione del fisco. Infatti:

- per quel che concerne l'ipotesi di frode fiscale, la stessa non legittima (almeno in questa sede) i creditori sociali e coloro che ritengono di aver subito un danno. Essa poi costituisce oggetto di accertamento in sede tributaria ed altresì in sede penale: il relativo giudizio è tuttora in corso e pertanto allo stato non può ritenersi acclarato che le condotte in esame costituiscano reato;
- per quel che concerne l'ipotizzata nullità perché l'unico intento sarebbe stato quello di frodare i creditori, va evidenziato che un negozio in frode ai creditori non è di per sé nullo (tipico il caso delle donazioni, ovvero dei pagamenti anomali etc.) ma più spesso è semplicemente *inopponibile* alla massa.

Non bisogna infatti confondere i *motivi* sottesi alla creazione dei vari Trust, con la *causa* degli stessi. Nel nostro Ordinamento, infatti, la nullità per motivo illecito è prevista solo in ipotesi marginali ed è stata tradizionalmente interpretata in maniera restrittiva (v. art. 1345 cod. civ.): anche se appare evidente che il *motivo* di costituzione dei Trust è quello di porre i beni al *riparo* per le ipotesi di insolvenza, nondimeno ciò di per sé non ne inficia la validità, a condizione che risulti lecita ed effettiva la *causa* negoziale, intesa come *funzione economico-sociale* da riconoscere al negozio istitutivo del trust.

Per tornare all'esempio della donazione: qualora la stessa abbia una *causa* valida non può essere ritenuta nulla sol perché realizza *contemporaneamente* l'effetto di sottrazione del bene alla garanzia dei creditori: in tale ipotesi l'Ordinamento tutela i creditori con i vari *tipi* di revocatoria ovvero con la previsione di *automatica* inefficacia dell'atto nei confronti della massa dei crediti, ma non ne sancisce affatto la nullità.

In effetti è come se l'Ordinamento metta a confronto *due* negozi entrambi ritenuti validi. Da una parte l'atto dispositivo (lesivo) e dall'altra il negozio da cui origina il credito (o i crediti): in caso il *mantenimento* di entrambi provochi un danno ad una delle parti e generi quindi un conflitto di interessi si interviene (non sulla validità del negozio bensì sulla sua efficacia) concedendo prevalenza all'interesse dei creditori, ma solo entro determinati limiti temporali.

Il discorso di cui sopra non può non essere applicato anche alla costituzione di un Trust: una volta riconosciuta *cittadinanza* a tale istituto (invero già da tempo, ma a maggior ragione a seguito della Convenzione dell'Aja di cui appresso) non può riservarsi allo stesso un trattamento diverso (e notevolmente peggiore) rispetto ai tradizionali istituti di diritto interno e diverso da quelli che appaiono principi generali del nostro Ordinamento.

Perciò non potrà ritenersi la nullità di un trust sol perché lo stesso realizzi *anche* un effetto lesivo rispetto ai crediti del disponente, ma occorrerà valutarne *validità* ed eventualmente *inopponibilità* (*id est* revocatoria o inefficacia) alla luce dei principi generali del nostro Ordinamento.

Il discorso sin qui svolto porta quindi ad indagare (sempre in ossequio al principio della domanda e partendo dalle ampie e motivate richieste del Fallimento istante) l'ipotesi di nullità dei Trust per illiceità della *causa* (e non quindi dei *motivi*).

E' di scuola il rilievo che sotto il profilo causale la nullità è prevista per l'ipotesi di contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ed appare evidente che non sussiste alcuna contrarietà al *buon costume*, ma nemmeno all'ordine pubblico (quest'ultima in particolare deve



consistere nella palese violazione di chiari, precisi e basilari interessi superiori posti a tutela dell'intera collettività).

Per quel che concerne invece l'individuazione delle *norme imperative* cui il trust non può derogare (pena la nullità), tralasciando qui l'ipotesi del contratto in frode alla legge (che non si individua nella fattispecie), va verificato se i trust qui in esame corrispondano o meno ai requisiti *minimi* che sono richiesti per il loro riconoscimento.

All'uopo dall'1.1.1992 occorre far riferimento alla Convenzione dell'Aja dell'1.7.85 ratificata con L. 364/89.

Per tale normativa, come costantemente e pacificamente interpretata, l'effetto principale (ed ineliminabile) di un Trust è la segregazione patrimoniale dei beni ivi conferiti, e ciò sia rispetto ai creditori del disponente che rispetto a quelli del trustee.

Tale effetto non è rinunciabile in alcun modo e costituisce un requisito se non addirittura l'essenza stessa di un trust (né è inficiato dalla possibilità, che deve essere *minimale* e ben delimitata, del riconoscimento di alcune *prerogative* in capo al disponente).

Pertanto, un trust che non abbia tale indispensabile requisito non solo è nullo, ma addirittura inesistente, costituendo quello che in gergo viene chiamato uno *sham trust*.

Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce delle indagini della G.d.F. e della documentazione esibita a corredo della richiesta di sequestro, appare evidente che tutti i trust resistenti non realizzano tale effetto di *segregazione*, ma permangono sotto il controllo dei soci della fallita SDF, sia pure mediato dai fittizi atti dispositivi/intestazioni effettuati dai vari disponenti, parenti stretti dei falliti.

Tale constatazione (anche se andrà ulteriormente approfondita nella fase di merito) appare ulteriormente evidente alla luce delle seguenti considerazioni:

- i trust in questione vedono come disponenti persone in vario modo *contigue* (per lo più parenti stretti) dei soci falliti e le indagini patrimoniali svolte sulle stesse evidenziano una situazione patrimoniale di sostanziale impossidenza, tale da non giustificare in alcun modo, il possesso delle relevantissime attività economiche confluite nei trust;
- anche nell'ambito penale il Tribunale di Roma ha accertato che i trust qui resistenti sono tutti riconducibili alle persone dei soci della SDF, motivando proprio in tal senso il sequestro penale (che è stato in seguito revocato sulla base di presupposti diversi, fondati in massima parte sulla constatazione dell'azione espletata dal Fallimento per ottenere il sequestro in sede civile);
- per risolvere la situazione di crisi i soci della SDF hanno proposto concordato nel quale mettevano a disposizione proprio i beni conferiti in trust, e ciò costituisce la riprova che di quei beni essi conservavano la piena gestione ed avevano il potere di disporne come meglio ritenuto opportuno.

Con il che appare evidente che il sequestro giudiziario concesso *inaudita altera parte* va integralmente confermato (con le eccezioni dei beni per cui è cessata la materia del contendere per intervenuta transazione).

Ed il discorso di cui sopra è a maggior ragione *rafforzato* per tutti quegli atti dispositivi per i quali non è ancora maturato il termine per l'esercizio di un'azione revocatoria (puntualmente preannunciata dal Fallimento), atteso che per gli stessi motivi appare più che evidente che sussiste sia l'effetto dannoso sia la consapevolezza almeno da parte dei beneficiari).

#### SUL FUMUS BONI IURIS PER QUEL CHE CONCERNE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il discorso fin qui svolto rende altresì evidente che per il sequestro conservativo il *fumus* è di dubbia (se non difficile) configurazione.

Si è già dato conto del fatto che appare allo stato (e salvo miglior approfondito che sarà effettuato nella fase di merito) è difficile ritenere il concorso dell'*extraneus* nei fatti di bancarotta ipoteticamente addebitabili ai falliti (soprattutto laddove gli stessi sono rimasti del tutto estranei al procedimento penale).

Ed anche laddove ci si dovesse limitare a profili civilistici di responsabilità dei soci-amministratori della SDF, è del pari estremamente difficile (almeno allo stato) ipotizzare un *concorso* di soggetti estranei alla gestione ed alla titolarità della SDF, dovendosi pervenire a dimostrare che essi non solo e non tanto siano stati *coscienti* del danno che andava arrecandosi ai creditori sociali, ma che si siano *attivati* adoperati nella causazione di quel danno e – soprattutto – che la loro condotta abbia arrecato



danni *ulteriori* rispetto alla sottrazione dei beni che essi sono comunque chiamati a restituire (il parallelo va fatto con l'acquirente di un bene da parte dell'imprenditore in crisi. In caso di fallimento l'acquisto sarà se del caso assoggettato a revocatoria: ma il terzo è partecipe solo di quell'acquisto e oltre alla sottrazione di quel bene non si comprende quale danno *ulteriore* possa aver provocato ai creditori del fallito).

Inoltre, anche per quel che concerne la quantificazione concreta del danno cagionato dai falliti andrà considerato (ed anche questo è un fatto notorio, anche se in *favore* dei falliti stessi) che la raccolta abusiva del risparmio è stata regolarmente remunerata, nel corso degli anni, con tassi di interesse ben superiori alla media (le c.d. *cedole*) e che sino a pochi anni prima del fallimento il capitale veniva regolarmente rimborsato a chi ne faceva richiesta. Tali plusvalenze dovrebbero quindi essere adeguatamente valutate (anche se si tratta di operazione tecnicamente molto complessa) ai fini della determinazione del danno effettivo.

Per tali motivi il sequestro conservativo non può essere concesso, con conseguente modifica *in parte qua* ed inefficacia del decreto concesso *inaudita altera parte*.

Le spese di questa fase vanno rimesse al giudizio definitivo.

Il giudizio di merito andrà instaurato entro 60 gg. dalla comunicazione della presente.

P. Q. M.

il Tribunale:

- conferma che il conto personale/professionale dell'avv. Antonella Saturnino (n. 15444-33 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Napoli Santa Lucia) non è più oggetto del presente provvedimento perché già escluso dal sequestro--
- conferma la cessazione della materia del contendere nei confronti della Esperia Trust Company, trustee del Trust Gilupami, per avvenuto componimento stragiudiziale come dichiarato dal ricorrente Fallimento--
- revoca il sequestro conservativo concesso con il decreto *inaudita altera parte* del 25.9.2013 (dott. Di Lorenzo), così come mantenuto dal provvedimento presidenziale del 16.9.2014 che sospendeva l'efficacia dell'ordinanza del 24.2.2014 (dott. Diana) con cui veniva dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli. Per l'effetto ordina l'immediata restituzione agli aventi diritto, di tutti i beni appresi in esecuzione del predetto sequestro conservativo--
- conferma nel resto il decreto *inaudita altera parte* del 25.9.2013 e segnatamente conferma il sequestro giudiziario così come ivi concesso--
- assegna gg. 60 dalla comunicazione per l'instaurazione del giudizio di merito--
- spese al definitivo.

Si comunicati.

Così deciso in Torre Annunziata, addì 26.11.2014

IL PRESIDENTE EST.

